

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV-ter**
N. 4

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

ABATERUSSO

per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale); per il reato di cui agli articoli 56 e 582 del codice penale (lesioni personali tentate); e per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)

TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI LECCE
(SEZIONE DISTACCATA DI CASARANO)

E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 5 maggio 1995

(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente legislatura)

PRETURA CIRCONDARIALE DI LECCE

Sezione distaccata di Casarano

Casarano 26 aprile 1995

In allegato si trasmette il procedimento penale in oggetto specificato perché l'onorevole Camera dei deputati si compiaccia deliberare, ex articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 1995, così come specificato nell'ordinanza 6 marzo 1995 dibattimentale in atti (foglio n. 24).

ENUNCIAZIONE DEL FATTO

Il direttore della sede INPS di Casarano (Lecce) in data 15 marzo 1994 sporgeva denuncia-querela contro Abaterusso Ernesto nato il 18 febbraio 1956 a Patù (Lecce) ed ivi residente e già deputato al Parlamento della Repubblica.

La Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Lecce in data 23 novembre 1994 emetteva decreto di citazione a giudizio a carico di Abaterusso Ernesto per le seguenti ipotesi di reato:

a) articolo 341 del codice penale per aver offeso l'onore e il prestigio del direttore dell'INPS di Casarano De Matteis Giovanni, avendo a lui rivolto, alla presenza di più persone e a causa delle funzioni da lui rivolte, gli epiteti di « ladro, bastardo »;

b) articoli 56, 582 del codice penale per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni a De Matteis Giovanni, avendo tentato di colpirlo al volto con un megafono, senza riuscire nell'intento per il tempestivo sopraggiungere dei carabinieri;

c) articolo 595, del codice penale per aver offeso l'onore e il decoro di De Matteis Giovanni, avendo dichiarato in una interrogazione parlamentare da lui rivolta al Ministero del lavoro che il De Matteis avrebbe assunto comportamenti arbitrari e determinati da sollecitazioni politiche.

In Casarano il 20 dicembre 1993.

All'udienza del 6 marzo 1995 il denunciante si costituiva parte civile mentre i difensori dell'imputato con riferimento alle imputazioni *sub a)* e *b)* della rubrica hanno chiesto la trasmissione degli atti alla Camera competente, previa sospensione del dibattimento, essendoci dubbio interpretativo circa l'applicazione nelle fattispecie contestate di quanto previsto all'articolo 68, comma 1 della Costituzione.

Pubblico ministero e difesa di parte civile si rimettevano a questo giudice che adottava la seguente ordinanza.

(*) Il Pretore:

preso atto di quanto innanzi;

ritenuto per quanto attinente ai capi *a)* e *b)* della rubrica di non potersi allo stato provvedere a norma del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7;

essendo stata rilevata l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione alle imputazioni richiamate;

sentite le parti e ritenuta la questione non manifestamente infondata,

TRASMETTE

gli atti processuali alla Camera dei deputati perché *ex* articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7, deliberi se i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 17021/95 R.G. e n. 2808/94 R.N. reato relativamente ai capi *a)* e *b)* della rubrica concernano o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

DISPONE

la sospensione dell'intero processo penale sino alla deliberazione della Camera dei deputati e per un tempo non superiore a novanta giorni.

Rinvia sin da ora il processo alla udienza del 30 giugno 1995, ore 9 diffidando imputato, parte civile e testi ed invitando il pubblico ministero e difensori a ricomparire senza ulteriore avviso.

Il Pretore

Umberto De Giovanni

(*) L'ordinanza in questione, già trasmessa in data 7 marzo 1995, è stata successivamente integrata con la nota di cui alla pagina precedente a seguito della richiesta inviata dal Presidente della Camera dei Deputati in data 3 aprile 1995, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, che prescrive che con l'ordinanza di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'autorità giudiziaria enunci il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme che si assumono violate e gli elementi su cui si fonda il procedimento.